



COMUNE DI GIOIA TAURO

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Verbale n.71 del 04.02.2026

Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale recante ad oggetto: "Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art.1, commi 102-110, L. n.199/2025 (legge di Bilancio 2026)."

In data odierna l'Organo di Revisione, si è riunito in modalità telematica, per esaminare la proposta di deliberazione in oggetto trasmessa, tramite PEC, dal Segretario Generale al fine del rilascio del prescritto parere.

Quadro normativo di riferimento

La legge 30 dicembre 2025 n.199, c.d. Legge di Bilancio 2026, all'art.1, commi da 102 a 110, ha introdotto (*rectius* reintrodotta), la possibilità per i Comuni di disciplinare in maniera autonoma procedure di definizione agevolata delle entrate proprie, siano esse di natura tributaria che patrimoniale. La volontà del legislatore è stata quella di creare uno strumento di gestione delle entrate proprie, a disposizione degli Enti Locali, al fine di incrementarne la riscossione in particolare migliorando i risultati degli incassi delle entrate di difficile esazione. Lo strumento agevolativo dovrà essere strutturato e utilizzato dal Comune nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, di capacità contributiva e dell'equilibrio di bilancio.

I commi da 102 a 110, dell'art.1 della legge di bilancio 2026, prevedono che:

102."*Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione¹ e dei principi generali*

¹ L'art.23 della Costituzione stabilisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge (principio di legalità).

L'art.53 della Costituzione dispone che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività (principio della capacità contributiva).

dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

103. Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

104. Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.

105. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

106. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.

107. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

108. I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

109. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

110. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.”.

L'art.119 della Costituzione sancisce che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (principio dell'autonomia finanziaria).

L'Organo di Revisione:

Visto l'art.239, comma 1, lett. b), n.7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento per l'applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, con allegata la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario che evidenzia, in merito al rispetto degli equilibri di bilancio, come la definizione agevolata non possa pregiudicare gli equilibri di bilancio. In particolare, osservando che *"...gli stanziamenti relativi alle sanzioni e agli interessi oggetto di stralcio, sono per loro natura, di incerta riscossione e solitamente già coperti da adeguati accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE). L'incasso del capitale genererà, di contro, una disponibilità di cassa positiva..."*;

Esaminato, altresì, lo schema di regolamento a corredo della proposta di deliberazione, costituito da 16 articoli e che si allega al presente verbale;

Osservato che, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, come sopra evidenziato, il regolamento non appare porsi in contrasto con le misure straordinarie di risanamento in corso, ex art.268, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto lo stesso è finalizzato a ridurre il contenzioso e ad incrementare la riscossione delle entrate proprie;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale riportata in oggetto.

L'Organo di Revisione

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 82/2005

Dott. Giuseppe Crocitti

Dott. Pasquale Barbuto

Dott. Mauro Granieri